

*Ai*  
**Signori Clienti**  
*Loro Sedi*

## Informativa n. 01 del 10 gennaio 2022

- 1) *La Legge di Bilancio 2022: principali novità;*
- 2) *Introduzione dell'Assegno Unico INPS per i figli a carico;*
- 3) *Nuovo Decreto Legge del 05 gennaio 2022 con ulteriori urgenti misure in contrasto al Covid-19;*
- 4) *Tasso di interesse legale: nuovo saggio dal 01.01.2022;*
- 5) *Abbassamento soglia utilizzo denaro contante;*
- 6) *Predisposizione dettaglio magazzino al 31.12.2021.*
- 7) *Fringe Benefit e rimborso chilometrico: definiti i costi chilometrici per l'anno 2022.*
- 8) *Comunicazione annuale ricorso alla "Somministrazione di manodopera".*
- 9) *Lavoro autonomo occasionale – art.2222 c.c. (rapporto contrattuale con la ritenuta a titolo d'acconto del 20%): nuovo obbligo di comunicazione preventiva.*

1) È stata approvata la "**Legge di Bilancio 2022**" (L. 234 del 30.12.2021) con la pubblicazione nella G.U. n. 310 del 31.12.2021 ed entrata in vigore con **decorrenza 01.01.2022**. Qui di seguito riepiloghiamo i passaggi più significativi per quanto riguarda le **novità in materia fiscale** e del **lavoro**.

- **Riforma dell'IRPEF** (scaglioni, aliquote, detrazioni per tipologie reddituali).

Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4 a decorrere dall'anno d'imposta 2022, e sono così articolate:

- fino a € 15.000,00: 23%;
- oltre € 15.000 e fino a € 28.000: 25%;
- oltre € 28.000 e fino a € 50.000: 35%;
- oltre € 50.000: 43%.

Vengono inoltre modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo però la precedente suddivisione tra lavoro dipendente, di pensione, autonomo e altri redditi.

A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "*bonus di 100 euro al mese*").

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da € 28.000,00 a € 15.000,00.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di incapacienza.

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

- **Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali.**

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche individuali esercenti attività commerciali, arti e professioni. Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

- **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.**

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0” (pertanto solo nella versione “maggiorata” per beni “4.0”, mentre il credito d'imposta “generico” del 6% per beni ordinari terminerà il 31.12.2022), con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

In particolare il credito d'imposta per i beni strumentali materiali nuovi “4.0”, compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, acquistati dal 2023 al 2025, è riconosciuto alle imprese nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 10% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Il credito d'imposta, invece, per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto nella misura del 20% per gli investimenti effettuati sino al 2023, del 15% nel 2024 e 10% nel 2025.

- **Credito d'imposta per ricerca & sviluppo e innovazione.**

Viene prorogato fino 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di € 4 mln); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% nel limite di € 5 mln.

- **Sospensione degli ammortamenti: estensione al bilancio 2021.**

Viene esteso anche per i bilanci 2021 il regime derogatorio che consente di poter sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Questa possibilità si applica per il 2021 per i soli soggetti che nell'anno 2020 non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento.

- **Proroga delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio.**

> Viene prorogata la detrazione IRPEF del 50% per il *recupero edilizio* di cui all'art.16-bis Tuir, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare, per spese sostenute fino al 31.12.2024. Dal 2025 la detrazione tornerà al 36% con limite di spesa di € 48.000.

> Viene prorogata la detrazione IRPEF del 50% per *Bonus mobili* di cui all'art.16, co.2, DL 63/2013, nel limite massimo di spesa di € 10.000 per spese sostenute nel 2022 e di € 5.000 per spese sostenute nel 2023 e 2024. Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero edilizio iniziati dal 01.01.2021.

> Viene prorogata la detrazione IRPEF per gli *interventi antisismici (c.d. Sismabonus)* di cui all'art.16, co. 1-bis, DL 63/2013, nelle sue versioni del 50%, 70-80% e 75-85%, per spese sostenute fino al 31.12.2024.

> Viene prorogata la detrazione IRPEF/IRES del 50%-65% per la riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'art.1, co.344-349 della L. 296/2006 e art. 14 DL 63/2013, per spese sostenute fino al 31.12.2024.

> Per quanto concerne il *Superbonus del 110%*, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, si amplia il predetto termine finale sino:

- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:

- da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);

- da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);

- da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;

- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;

- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del Superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

> Viene prorogata la detrazione IRPEF “*Bonus facciate*”, di cui all'art.1, co. 219-223, Legge 160/2019, per spese sostenute fino al 31.12.2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

> Viene prorogata la detrazione IRPEF “*Bonus verde*”, di cui all'art.1, co. 12-15, Legge 205/2017, per spese sostenute fino al 31.12.2024 e con un ammontare non superiore ad € 5.000 per unità immobiliare a uso abitativo.

> Viene introdotta una nuova detrazione IRPEF del 75%, per spese sostenute nel 2022, per l'*eliminazione delle barriere architettoniche*, da ripartire in 5 quote annuali.

#### - **Opzione per la cessione dei crediti d'imposta su bonus edilizi o con sconto in fattura.**

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la Legge di bilancio 2022:

- proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;

- amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
- generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
- comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

- **Detrazione IRPEF per i giovani inquilini.**

Viene modificata la detrazione, spettante ai giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998 per l’unità immobiliare da adibire a propria abitazione principale. Dal 2022 spetta ai giovani di età tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a € 15.494, per i primi 4 anni di durata contrattuale. La detrazione è pari a € 992 ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.

- **Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione in F24.**

Viene disposto l’innalzamento a € 2 milioni, a decorrere da 01.01.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare cumulativo dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

- **Cartelle di pagamento – posticipazione dei termini di pagamento.**

Per le Cartelle di pagamento (quindi non Avvisi bonari) notificate dal 01.01.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

- **Aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano del 1° trimestre 2022.**

Viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

- **Aliquota IVA ribassata sui prodotti per l’igiene femminile.**

Abbassata dal 22% al 10% l’IVA applicabile ai prodotti assorbenti e ai tamponi per l’igiene femminile.

- **Proroga delle misure a favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36.**

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età. L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

È inoltre prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a € 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.

- **Proroga delle agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio.**

Sono prorogate fino al 31.03.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio (ad es. bar, ristoranti, ecc.) in tema di canoni per l'utilizzazione del suolo pubblico.

- **Rinvio della "plastic tax" e della "sugar tax".**

È stato disposto l'ulteriore differimento al 01.01.2023 dell'efficacia delle disposizioni relative all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax") e all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").

- **Misure per il sostegno al credito delle imprese.**

È prorogata al 30.06.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

- dall'01.04.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'01.01.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'01.04.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

- **Legge Sabatini.**

Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

- **Misure per il riordino dei trattamenti di integrazione salariale.**

Vengono introdotte diverse disposizioni con l'intento di effettuare un riordino della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari già regolati dal D.lgs. 14.9.2015 n. 148.

Si dispone l'ampliamento del novero dei destinatari, consentendo l'accesso agli ammortizzatori sociali in questione anche ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti, riducendo inoltre da 90 a 30 giorni l'anzianità di effettivo lavoro – alla data di presentazione della relativa domanda di concessione - quale requisito richiesto ai lavoratori per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale. Si stabilisce che in caso di pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale, il datore di lavoro sia tenuto, a pena di decadenza, ad inviare

all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo della prestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.

#### - **Novità in materia di CIGS.**

Al fine di ampliare il campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), viene stabilito che a partire dal 2022 i trattamenti di CIGS in questione, relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1.1.2022, trovano applicazione anche in relazione a tutti datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.lgs. 148/2015 che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;

Vengono apportate modifiche anche alla disciplina delle causali di intervento della CIGS, prevedendo:

- l'ampliamento della causale di riorganizzazione aziendale, includendo in tale ipotesi la realizzazione di processi di transizione;
- la modifica del programma di riorganizzazione aziendale anche al fine di gestire i predetti processi di transizione, e non solo le inefficienze della struttura gestionale o produttiva;

Inoltre, sono previsti interventi anche con riferimento alla causale del contratto di solidarietà, incentivandone il ricorso mediante l'aumento della riduzione oraria che passa dal 60% all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati, nonché della percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, che passa dal 70% all'80%, nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è attivato.

A decorrere dall'01.01.2022, trova applicazione un contributo ordinario a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di CIGS, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti. Il contributo in questione trova applicazione nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.

#### - **Novità in materia di Fondi di solidarietà.**

Si prevede l'ampliamento del campo dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del D.lgs. 148/2015 e ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 del D.lgs. 148/2015, grazie all'inclusione dei datori di lavoro con almeno un dipendente.

Inoltre, per il Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del D.lgs. 148/2015, viene ampliato anche in questo caso il novero dei datori di lavoro interessati (includendo anche le imprese con almeno un dipendente), modificando la durata delle prestazioni (da 13 a 26 settimane in un biennio mobile, per le aziende che, rispettivamente, occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia) e fissando due aliquote di finanziamento, pari allo 0,5% e allo 0,8% rispettivamente per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia.

Viene poi sostituito l'assegno ordinario disciplinato dall'art. 30 del D.lgs. 148/2015, con l'assegno di integrazione salariale.

Infine, dall'01.01.2022, il rilascio del DURC viene vincolato al regolare versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali.

- **Esonero contributivo dello 0,80% della quota IVS a carico del lavoratore.**

Per i periodi di paga dall'01.01.2022 al 31.12.2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero pari allo 0,8% da applicarsi sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di € 2.692,00, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L'esonero non si applica per i rapporti di lavoro domestico.

- **Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello.**

Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, viene riconosciuto l'esonero del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi della L. 27.12.2006 n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

- **Esonero contributivo per lavoratrici madri.**

In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità viene riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2022, un esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico.

L'esonero ha la durata di un anno e decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

- **Tirocinio – revisione della disciplina.**

Vengono abrogati i co. 34, 35 e 36 dell'art. 1 della L. 92/2012, procedendo così al riordino della disciplina sul tirocinio, con un inasprimento delle regole per evitarne un uso distorto, e alla differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare.

- **Piani formativi aziendali.**

Si dispone che con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale. I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.

- **Estensione dell'indennità NASPI.**

Vengono introdotte alcune novità in materia di NASPI riguardanti i soggetti beneficiari, i requisiti di accesso e il meccanismo di riduzione dell'importo. In particolare, per gli eventi di disoccupazione occorsi a partire dall'1.1.2022 viene disapplicato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, previsto dall'art. 3 co. 1 del D.lgs. 22/2015. Pertanto, per i soggetti disoccupati a partire da tale data, l'accesso alla NASPI sarà garantito a condizione che siano in stato di disoccupazione e che

possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione. Inoltre, viene stabilito che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'01.01.2022, l'indennità di NASPI si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, ovvero dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione, per i beneficiari di NASPI che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.

- **Congedo del padre lavoratore.**

Dall'anno 2022 viene stabilizzato il congedo obbligatorio in 10 giorni del padre lavoratore e riconosciuta la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. "congedo facoltativo"), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

- **Esonero contributivo per assunzioni di percettori di Reddito di cittadinanza.**

L'incentivo all'assunzione previsto dall'art. 8 del DL 28.1.2019 n. 4 per i datori di lavoro che assumono percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc) a tempo pieno e indeterminato (anche mediante il contratto di apprendistato) viene esteso anche ai datori di lavoro che procedano all'assunzione di tali lavoratori con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato parziale.

- **Proroga anticipo pensionistico "opzione donna".**

Anche per il 2022 è possibile richiedere l'accesso al trattamento pensionistico anticipato "opzione donna" per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2021, e non più il 31.12.2020. E' richiesta l'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le dipendenti e a 59 anni per le autonome.

2) In data 30.12.2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 230/2021, il quale prevede l'istituzione dell'**Assegno Unico e universale per i figli a carico a decorrere dal 01.03.2022**. Tale misura costituisce un beneficio economico erogato direttamente dall'INPS, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età facenti parte del nucleo familiare. Tale beneficio viene determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). **In assenza di ISEE al momento della domanda, viene riconosciuto l'importo minimo previsto dal D.lgs. 230/2021** (€ 50 mensili per i figli minori e € 25 mensili per i maggiorenni).

La domanda per beneficiare dell'assegno è annuale e può essere presentata tramite portale web di INPS (con SPID), tramite numero verde INPS, o tramite i Patronati.

Con l'introduzione di questa misura, vengono contestualmente abrogati il c.d. "premio alla nascita" e il "fondo di sostegno alla natalità" di cui alla Legge 232/2016.

Inoltre, a decorrere dal 01.03.2022 sono abrogate le disposizioni sull' "assegno ai nuclei familiari" e sono modificate le "detrazioni per carichi di famiglia" di cui all'art. 12 Tuir, che si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

Infine, l'Assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del c.d. "bonus asilo nido".



**3)** In data 05 gennaio 2022 è stato approvato dal Governo un nuovo **Decreto Legge urgente per fronteggiare l'emergenza COVID-19**, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Si introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. A far data dal 15 febbraio prossimo per i lavoratori pubblici e privati con almeno 50 anni d'età sarà necessario il Green Pass "rafforzato".

E' invece esteso l'obbligo di Green Pass "ordinario" a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio), a pubblici uffici, servizi postali e bancari, nonché alle attività commerciali (dal 01 febbraio, fatte salve quelle che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona).

**4)** Con D.M. Economia 13.12.2021 **a decorrere dal 01.01.2022** il **tasso di interesse legale** passa dal 0,01% al **1,25%**. La variazione ha effetto, ad esempio, per la determinazione degli interessi dovuti in sede di regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento operoso.

**5)** Si ricorda che **a decorrere dal 01.01.2022** i **pagamenti in contanti** non potranno eccedere il **tetto di € 999,99**. Per gli stranieri opera una deroga fino a € 15.000, ma con obbligo di comunicazione delle operazioni all'Agenzia delle Entrate.

**6)** Si ricorda di provvedere alla **valutazione e determinazione delle rimanenze di magazzino** relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti **in essere al 31.12.2021** presso i magazzini della Vostra Ditta, ovvero presso terzi. Per consentirci ad adempiere correttamente alle scadenze civilistiche e fiscali, Vi invitiamo a farci pervenire tali elementi entro il prossimo 28 febbraio.

**7)** Le tabelle ACI 2022 per il **rimborso chilometrico ai dipendenti** e il **calcolo del fringe benefit** riferiti ai veicoli ad uso promiscuo (articolo 164, comma 1 del Tuir), sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021.

Si tratta delle nuove Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli. Per ogni veicolo, i valori sono calcolati in base a marca, alimentazione e categoria.

Per calcolare i costi chilometrici per i rimborsi a dipendenti e collaboratori che utilizzano un veicolo proprio per svolgere attività di lavoro si può accedere al sito internet della stessa ACI: basta inserire il valore corrispondente al modello di veicolo di proprio interesse consultando le nuove tabelle 2022 e moltiplicarlo per i chilometri percorsi. Il risultato finale sarà quello del rimborso dovuto.

**8)** Entro il 31 gennaio 2022 devono trasmettersi alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) od alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) od in mancanza ai Sindacati Provinciali maggiormente rappresentativi sul piano nazionale (CGIL-CISL-UIL), le informazioni riguardanti il ricorso, **nell'anno 2021**, alla **somministrazione di manodopera** tramite **agenzie interinali**.

---

A tal riguardo, si fa presente che le Aziende interessate dovranno far conoscere allo scrivente Studio il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'anno 2021, la durata degli stessi ed il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Premesso quanto innanzi ed allo scopo di una corretta applicazione della normativa vigente (D.lgs. 15 giugno 2015, n.81), lo scrivente Studio invita tutte le Aziende assistite, qualora ne ricorresse l'obbligo, a comunicare, tempestivamente, tutte le informazioni richieste.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che il mancato adempimento di tale comunicazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 250 ad € 1.250.

9) Al fine di contrastare forme elusive nell'utilizzo del **lavoro autonomo occasionale art.2222 c.c. (rapporto contrattuale con la ritenuta a titolo d'acconto del 20%)**, la legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, collegato alla Legge di Bilancio 2022 , introduce **l'obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro**, competente per territorio, mediante SMS - posta elettronica - on line attraverso il sito internet servizi.lavoro.gov.it, secondo le modalità e regole oggi previste e vigenti per il lavoro intermittente/a chiamata (art. 15, c. 3 D.lgs. 81/2015).

Per il mancato adempimento è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. All'omessa comunicazione si aggiungerà il provvedimento di sospensione, anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato, alla quale si aggiunge la sanzione amministrativa a prescindere dalla percentuale di irregolarità non prevista.

Nello specifico, l'obiettivo è di evitare l'abuso di tale tipologia contrattuale in particolari settori economici quale strumento per mascherare rapporti di lavoro subordinato e per ridurre il costo del lavoro.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito **[www.studiosartoritn.it](http://www.studiosartoritn.it)**.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

*Lo Studio*